La Voce del PVC

Numero 720 – 13.12.2022

SNEC 4: responsabilità estesa del produttore come strumento di circolarità

Tra i macro-obiettivi della Strategia Nazionale della Economia Circolare c'è anche quella di "rafforzare e consolidare il principio di Responsabilità Estesa del Produttore"

Ma cosa si intende veramente con Responsabilità Estesa del Produttore?

La Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) è un approccio di politica ambientale in cui la responsabilità di un produttore per un prodotto viene estesa alla fase post-consumo del ciclo di vita del prodotto.

I produttori possono adempiere individualmente o collettivamente ai loro obblighi EPR. Nei sistemi di responsabilità individuale del produttore (DPI), i produttori si assumono la responsabilità dei propri prodotti, mentre nei sistemi di responsabilità collettiva del produttore (CPR) i produttori dello stesso tipo di prodotto collaborano e pagano una quota EPR a un'Organizzazione per la responsabilità del produttore (PRO).

È con la Direttiva 2018/851/UE che la responsabilità estesa del produttore è stata rivista in un'ottica più circolare per migliorare la prevenzione nella produzione dei rifiuti, spingere sulla preparazione per il riutilizzo e il recupero.

È oggi considerata come uno strumento di politica ambientale nel quale il produttore di un bene ha la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto, dopo il consumo, diventa un rifiuto e si estende fino alle operazioni di raccolta differenziata, di cernita e trattamento del rifiuto stesso.

Oltre quello di ridurre gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti con l'EPR si vuole però anche spingere l'innovazione nei processi produttivi, l'ecodesign e l'utilizzo di materiali riciclati nei prodotti.

La Strategia Nazionale definisce due aree prioritarie dove devono essere introdotti regimi di EPR: plastica e tessile.

Ma, oltre che nella plastica e nel tessile, lo SNEC prevede di introdurre una riforma complessiva del sistema di EPR prevedendo misure appropriate per:

- incoraggiare una progettazione dei prodotti volta a ridurre la produzione dei rifiuti;
- assicurare che la gestione dei rifiuti avvenga secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 179 del D.Lgs. n. 152/2006;
- tenere conto della fattibilità tecnica e della praticabilità economica;
- definire ruoli e responsabilità degli attori coinvolti.

Il tutto sotto la vigilanza ed il controllo del Ministero dell'Ambiente (ex MiTE).

L'OCSE/OECD già 20 anni fa aveva pubblicato delle linee guida:
(https://read.oecd-ilibrary.org/environment/extended-producer-responsibility_9789264189867-en#page8)
e sviluppato uno studio sull'applicazione dell'EPR
(https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=env/epoc/wgwpr(2005)6/final).

Alcune delle conclusioni dell'OCSE/OECD sono di seguito riportate in sintesi:

- i sistemi con responsabilità individuale del produttore (IPR) incorporano meglio il principio "chi inquina paga" e forniscono maggiori incentivi ai singoli produttori per ridurre i rifiuti di prodotto,
- i sistemi collettivi (CPR) sono ad oggi più comuni in quanto sono generalmente considerati più convenienti, e hanno coinciso con l'aumento dei tassi di riciclaggio e del sostegno finanziario per i servizi di gestione dei rifiuti,
- vi sono due modalità per definire il costo per unità di prodotto:
    - una tariffa basata sul semplice peso o tipologia di materiale;
    - un'altra che "modula" il fee sulla base di ulteriori parametri quali: riciclabilità, tassi di riciclaggio, la presenza di sostanze pericolose, progettazione ecocompatibile, durata di vita, utilizzo di materie prime secondarie stimolano il DfE, ma i vantaggi non si limitano alla fase EoL.
- Sebbene la modulazione tariffaria possa fornire un incentivo economico per progettare un prodotto con un minor impatto ambientale (Design for Environment – DfE), la sua attuazione comporta una serie di criticità:
    - maggior complessità e quindi aumento del carico amministrativo per tutte le parti interessate, con una forte capacità nella raccolta dei dati e della loro gestione,
    - la modulazione tariffaria dovrebbe essere considerata in relazione ai benefici aggiuntivi che si possono ottenere e concepita in modo da non compromettere il pieno recupero dei costi e la stabilità finanziaria dei sistemi EPR in cui viene applicata,
    - i sistemi EPR necessitano di obiettivi chiari oltre che di revisioni e valutazioni periodiche che permettono di migliorare l'efficacia e la correttezza della modulazione tariffaria,
    - la partecipazione delle aziende interessate al sistema EPR può essere utile per raccogliere informazioni sulla fattibilità e la probabile efficacia dei criteri scelti per modulare le tariffe EPR, nonché per il coordinamento tra produttori e riciclatori,
    - i prodotti durevoli dovrebbero avere un livello tariffario più basso,
    - dovrebbero essere accompagnati da altre misure quali:
        - Green Public Procurement per rafforzare la domanda di prodotti ecologici;
        - creare incentivi per DfE di conseguenza;
        - divieti e requisiti di prodotto per garantire standard minimi e la protezione dell'ambiente e della salute umana da rischi significativi.

Anche l'ICESP, la Piattaforma Italina per l'Economia Circolare, sta parlando e proponendo la definizione di sistemi EPR anche per le plastiche.

Quindi, è probabile che fra poco si comincerà a parlare di EPR a livello Istituzionale.

Riteniamo opportuno che la nostra filiera inizi a discuterne al suo interno per essere pronta a proporre soluzioni compatibili anche con il suo "modo di essere" sul mercato in Italia.